

4.3 - Validità dell'assegnazione e procedura di gestione delle quote assegnate nel caso di chiusura o sospensione dell'attività dell'impianto

Per gli impianti in stato di chiusura/sospensione le assegnazioni effettuate secondo le modalità di cui ai paragrafi precedenti hanno validità fino al momento della chiusura/sospensione totale o parziale di un impianto. In tal senso le quote già rilasciate all'impianto rimangono in possesso del gestore dello stesso, mentre l'assegnazione delle quote non rilasciate è annullata e le relative quote alimentano la riserva "nuovi entranti".

Un impianto viene considerato in stato di chiusura/sospensione nei seguenti casi:

- a) Interruzione di attività: l'impianto interrompe le proprie attività di produzione in via definitiva; in questo caso l'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra viene ritirata ed i gestori degli impianti devono rendere quote pari alle emissioni prodotte nell'anno in corso fino alla data di interruzione/sospensione dell'attività;
- b) Sospensione di attività: l'impianto sospende le proprie attività di produzione in via temporanea per un periodo superiore ai sei mesi; in questo caso l'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra viene ritirata ed i gestori degli impianti devono rendere quote pari alle emissioni prodotte prima dell'interruzione/sospensione della attività.

Il periodo di cui al punto b) viene esteso da sei a dodici mesi nel caso di impianti che lavorano in regime di stagionalità.

Un impianto viene considerato in stato di chiusura/sospensione parziale nei seguenti casi:

- a) Interruzione parziale dell'attività: l'impianto interrompe o dismette parte delle proprie attività in via definitiva (ad esempio dismettendo una sola delle caldaie presenti sul sito produttivo o nel caso di impianto termoelettrico chiudendo una sezione);
- b) Sospensione parziale di attività: l'impianto sospende parte delle proprie attività di produzione in via temporanea per un periodo superiore a sei mesi.

Poiché le sospensioni/chiusure parziali comportano una riduzione della capacità produttiva di un impianto, necessitano di un aggiornamento dell'autorizzazione e di una successiva assegnazione secondo le modalità descritte nella sezione 4.2 "Modalità di assegnazione delle quote agli impianti "nuovi entranti" (non-termoelettrici)".